

RISCOSSIONE

La regolarità dei versamenti per la rottamazione delle cartelle

di Leonardo Pietrobon

Uno degli aspetti di estremo interesse in tema rottamazione delle cartelle è rappresentato dalla possibilità di poter accedere alla definizione agevolata anche da parte dei soggetti che hanno in essere una rateazione dei carichi ex [articolo 19 D.P.R. 602/1973](#).

A tale proposito, l'[articolo 6 del D.L. 193/2016](#) pone come condizione quella della regolarità nei versamenti rateali per le rate dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2016. In particolare, il comma 8 della norma stabilisce che “*La facoltà di definizione prevista dal comma 1 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall'agente della riscossione, le somme dovute relativamente ai carichi indicati al comma 1 e purché, rispetto ai piani rateali in essere, risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016.*

Paradossalmente, di conseguenza, un contribuente che alla data di presentazione della domanda di definizione non ha in essere un piano di rateazione ex [articolo 19 D.P.R. 602/1973](#) può accedere, con riferimento a tali carichi, alla rottamazione, dimenticando qualsiasi tipologia di regolarità nei versamenti, in quanto tale condizione è richiesta solo dai soggetti titolari di un piano di rateazione al momento della presentazione della domanda di definizione agevolata.

Soggetto con in essere un piano di rateazione ex articolo 19 D.P.R. 602/1973 riguardante i carichi che si intendono definire	Regolarità nel versamento delle rate di ottobre – novembre e dicembre 2016	Possibilità di definizione agevolata
Si	Si	Si
Si	No	No
No	No	Si

Tale previsione normativa, tuttavia, deve essere coordinata con il contenuto di cui al comma 2 dell'[articolo 31 D.P.R. 602/1973](#), secondo cui “*se il contribuente è debitore di rate scadute il pagamento non può essere imputato alle rate non scadute se non per la eventuale eccedenza sull'ammontare delle prime, comprese le indennità di mora, i diritti e le spese maturati a favore dell'esattore*”.

Tecnicamente ciò sta a significare che:

1. se un contribuente è regolare con il pagamento delle rate fino al mese di settembre

2016, per poter accedere alla definizione agevolata, è necessario verificare la regolarità delle sole rate di ottobre, novembre e dicembre 2016;

2. se un contribuente **non ha adempiuto al pagamento delle rate antecedenti al mese di ottobre, novembre e dicembre, il pagamento di tale rate comporta la non regolarità**, di conseguenza non gli è consentito l'accesso alla definizione agevolata. **Il pagamento delle rate di ottobre, novembre e dicembre viene imputato alle rate antecedenti scadute e non pagate**, determinando di fatto la non regolarità proprio sulle rate di ottobre, novembre e dicembre 2016.

Tale meccanismo di imputazione non viene meno – con la conseguente manifesta irregolarità nei versamenti – anche nel caso in cui vengano utilizzati i **bollettini precompilati** messi a disposizione dall'Agente per la riscossione, in cui sono riportate i mesi a cui si riferisce la rata.

A mero titolo esemplificativo, si pensi ad un contribuente che ha in essere un piano di rateazione, tuttavia non ha versato la rata del mese di giugno 2016. Tale dimenticanza determina un'**irregolarità** dei versamenti, in quanto, in applicazione dell'[articolo 31 D.P.R. 602/1973](#) quanto pagato dopo il mese di giugno viene **imputato a scalare** a tale rata non pagata.

Scadenza rata	Effettivo pagamento	Imputazione del pagamento alla rata scadente
Gennaio	Gennaio	Gennaio
Febbraio	Febbraio	Febbraio
Marzo	Marzo	Marzo
Aprile	Aprile	Aprile
Maggio	Maggio	Maggio
Giugno	-	Luglio
Luglio	Luglio	Agosto
Agosto	Agosto	Settembre
Settembre	Settembre	Ottobre
Ottobre	Ottobre	Novembre
Novembre	Novembre	Dicembre
Dicembre	Dicembre	Emerge l'irregolarità per la rata di dicembre

In conclusione è opportuno procedere con una **verifica** della **regolarità dei versamenti dei carichi oggetto di definizione agevolata** (rottamazione), non limitando, quindi, l'analisi ai soli mesi di ottobre, novembre e dicembre 2016.



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



richiedi la prova gratuita per 30 giorni >